SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero: Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di

secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica; dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti; dai concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad assistente, capo officina e sottocapo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali; segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali; tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, *il Guardasigilli:* ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944.
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 92. — IRBICELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1944, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è estesa, con le stesse modalità e per i gradi corrispondenti, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944,

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio n. 73. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose e per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Art. 2.

E' approvato lo statuto allegato, controfirmato dal Ministro per le comunicazioni, che stabilisce la finalità, le attribuzioni e la durata dell'Ente, di cui al precedente articolo, e ne regola l'amministrazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Tutti i proprietari di autotreni, autocarri, motocarri e trattori stradali con rimorchi, destinati al trasporto di cose, nonchè tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, autoveicoli delle suddette categorie sono obbligati a far parte dell'E.N.A.C. e ad osservarne lo statuto.

A tal fine presenteranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda d'iscrizione agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'automezzo o gli automezzi detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle comunicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 24 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere ordinata la confisca degli autoveicoli.

Art. 7.

Per le contravvenzioni al disposto del presente decreto si procederà a termini degli articoli 122 e seguenti del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per quanto applicabili.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'E.N.A.C. il Ministro per le comunicazioni è autorizzato:

a) ad approvare, di concerto con il Ministro per le finanze, apposito regolamento per l'assunzione, la nomina, il trattamento economico e disciplinare del personale dell'Ente e a fissare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

b) a sottoporre a periodiche revisioni ed approvare, di concerto col Ministro per l'industria, lavoro e commercio, la tariffa nazionale dei trasporti;

c) ad approvare le quote di iscrizione per ciascun autoveicolo ed il contributo, da corrispondere all'E.N.A.C., per ogni q.le-km. di trasporto effettuato;

d) ad emanare norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

e) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 2. — CASABURI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, sicura garanzia di lavoro per gli iscritti.

Esso non stabilisce alcun rapporto finanziario fra gli iscritti e non coinvolge alcun iscritto nella responsabilità degli altri o dell'Ente stesso.

Art. 3.

L'Ente ha le seguenti finalità:

a) fare eseguire prontamente dai propri iscritti tutti e soltanto i trasporti che gli vengono richiesti dall'autorità all'uopo preposta;

b) distribuire equamente tra gli iscritti i trasporti di cui sopra, disciplinarne e controllarne l'esecuzione in conformità delle norme emanate dal Ministero delle comunicazioni;

c) coordinare i trasporti in modo da evitare il più che possibile i carichi incompleti ed i ritorni a vuoto;

d) vigilare il rispetto delle tariffe dei trasporti e delle competenze accessorie determinate dal Ministero delle comunicazioni;

e) provvedere alla distribuzione dei carburanti, lubrificanti, delle gomme e dei pezzi di ricambio tra le ditte iscritte, secondo le modalità che saranno impartite;

f) favorire le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

g) promuovere e favorire nel campo tecnico tutte le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

Art. 8.

Gli iscritti, nei limiti della propria attività, per la durata dell'iscrizione nell'Ente, hanno i seguenti obblighi:

a) eseguire prontamente tutti e soltanto i trasporti ordinati dall'Ente;

b) osservare scrupolosamente le condizioni generali dei trasporti, gli itinerari prestabiliti e tutte le istruzioni che verranno impartite dall'Ente;

c) sottostare a tutti i controlli che il Ministero delle comunicazioni, l'Ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione o l'Ente dispongono;

d) mantenere in efficienza i propri automezzi e comunicare tempestivamente agli Uffici provinciali dell'Ente i guasti, le avarie ed il periodo di tempo necessario per procedere alle riparazioni;

e) inviare tutti i dati relativi ai trasporti che venissero richiesti dall'Ente;

f) corrispondere regolarmente i contributi per il funzionamento dell'Ente;

g) comunicare all'Ente gli eventuali trasferimenti di proprietà dei propri automezzi specificando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario.

L'obbligo di cui alla lettera g) del comma precedente varrà, anche in caso di modifica o di scioglimento delle ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto.

da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero dell'industria commercio e lavoro;

da un avvocato dello Stato;

da tre rappresentanti delle ditte che fanno parte dell'Ente.

Art. 13.

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Epperò:

a) fissa le direttive amministrative che l'Ente deve seguire per assicurare il suo funzionamento;

b) nomina e revoca il personale e delibera i provvedimenti da adottare nei confronti di esso con l'osservanza di apposito regolamento approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

c) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che presceglie fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

Art. 16.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al Ministro per le comunicazioni, o, per sua delega, al Sottosegretario di Stato per le Ferrovie e la motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza dell'Ente e ne firma gli atti;

b) fa le proposte sull'organizzazione dell'Ente;

c) ha la sorveglianza su tutta l'organizzazione dell'Ente;

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) in casi eccezionali e di urgenza ha facoltà di sostituirsi al Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso a darsi nella prima adunanza successiva.

C) *Vice presidente.*

Art. 17.

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Art. 20.

Uffici dell'Ente sono:

le Direzioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia;

le Direzioni compartimentali con sede presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

la Direzione generale con sede presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

A) *Direzioni provinciali e compartimentali.*

Art. 21.

Le Direzioni provinciali organizzano la esecuzione dei trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe, quelle compartimentali i trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi.

Esse provvedono, ciascuna nell'ambito delle propria competenza:

a) fare eseguire agli iscritti i trasporti sull'ordine che viene stabilito dall'organo competente preposto per legge;

b) coordinare, disciplinare e distribuire fra gli iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e sovraintende all'andamento generale dell'Ente e al funzionamento tecnico di esso;

f) impartisce le direttive per l'esecuzione di tutte le disposizioni emanate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Nomina.

Art. 23.

I direttori provinciali, i direttori compartimentali ed il direttore generale dell'Ente, pur restando funzionari dell'Ente, sono nominati dal Ministro per le comunicazioni.

CAPO V.

Commissioni provinciali.

Art. 24.

Presso le Direzioni provinciali di cui all'art. 20 sono costituite Commissioni provinciali per gli autotrasporti.

A dette Commissioni è demandato il compito di stabilire la precedenza delle richieste di trasporti in relazione alle necessità della provincia.

Art. 25.

Le Commisioni provinciali sono composte:

da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10;

dai contributi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 10.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per contratto verso l'Ente e per fatto illecito verso i terzi.

Qualora gli iscritti abbiano affidato la gestione degli automezzi all'Ente, questo risponde anche per fatto illecito.

A tal fine l'Ente e gli iscritti copriranno con assicurazioni il rischio del trasporto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Art. 29.

Qualora l'Ente assuma la gestione di automezzi degli iscritti, le spese di gestione saranno prelevate dalle somme normali a corrispondersi per i trasporti eseguiti con detti mezzi.

CAPO VII.

Bilancio.

Art. 30.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 30 giugno 1945.

Il bilancio consuntivo deve essere:

a) riveduto dai sindaci entro un mese dalla chiusura dell'esercizio;

b) approvato dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla chiusura stessa;

c) sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, l'avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25, 53 e 55 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto si presumono, fino a prova contraria, dovute ad evento di forza maggiore.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64 delle condizioni e tariffe anzidette è prorogato a 180 giorni.

Detto termine, qualora si tratti di trasporti richiesti ed effettuati su linee ferroviarie, anche in parte comprese in territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana, decorre dal giorno della restituzione dei territori stessi.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai trasporti su linee concesse all'industria privata sottoposti al regime delle condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CASABURI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, foglio n. 7.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2571, col quale fu riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 907, il Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere;

Ritenuta l'opportunità di precedere allo scioglimento della amministrazione del Consorzio suddetto;

Visto l'art. 66 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 315;

Decreta:

L'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere è sciolta.

L'avv. De Feo Alessandro è nominato commissario dell'Ente suddetto, con tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione.

Roma, addì 30 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

AVVISO DI RETTIFICA

I decreti 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti metrici », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Lesen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Lesen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Lesen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Lesen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Lesen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 19, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 69, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 187. — Lesen.

9) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 188. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 189. — Lesen.

Roma, 25 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I* - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 agosto 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 settembre 1944

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE

Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.